



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
DEL FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE
ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431
DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1106 DEL 7 OTTOBRE 2013**

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- L'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, il quale prevede l'erogazione di contributi a favore di famiglie che abitano in affitto e che hanno un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto al reddito;
- Con la Delibera di Consiglio Regionale 20 dicembre 1999, n. 755, successivamente modificata ed integrata dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 39 del 16 gennaio 2009, n. 1197 del 6 settembre 2010 e n. 1019 del 19 settembre 2011, sono stati dettati i criteri per l'assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1106 del 07 ottobre 2013 sono state adottate le regole per l'emanazione, da parte dei Comuni, dei bandi per l'erogazione dei contributi previsti dal Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- Con la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 28/10/2013 è stata disposta la pubblicazione del presente bando.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con cui sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;

VISTO l'art. 3, comma 6, lett. A) del Regolamento Regionale 9 febbraio 2005, n. 1;

ACCLARATO che il finanziamento complessivo a disposizione della Regione Umbria è pari ad € 1.000.000,00, da ripartire tra i Comuni sulla base dei criteri indicati nella Delibera di Giunta Regionale n. 1113 del 18 settembre 2012;

DATO ATTO che il Comune di Deruta parteciperà con un cofinanziamento del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;

RENDE NOTO

Che i soggetti in possesso dei requisiti elencati al punto 1) del presente bando potranno presentare domanda per ottenere l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, con le modalità e nel rispetto dei tempi di cui al punto 2).

1) REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

- A. Cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- B. Residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi.

Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune in cui risiede alla data di pubblicazione del bando.

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiari anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

- C. Non titolarità, nella Regione Umbria, dei diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico.

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

C1) Inadeguatezza dell'alloggio posseduto.

Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5.

Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

- *due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;*
- *tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;*
- *quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.*

Si considera, altresì impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

C2) Reddito dell'alloggio posseduto.

Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, superiore a € 500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A). E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

- D. Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n. 2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.
- E. *Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento e aver percepito, nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%.*

La partecipazione ai bandi è consentita solo ai nuclei familiari aventi le caratteristiche previste per rientrare nella graduatoria di cui al punto 6), lett. A) della Delibera di Consiglio Regionale n. 755 del 20/12/1999.

Modalità di determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

F. Dimensioni dell'alloggio in affitto:

➤ Fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;

➤ Fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di assegnazione del contributo a sostegno del canone di affitto andrà compilata utilizzando esclusivamente il modello di domanda, che si allega al presente bando per formarne parte integrante e sostanziale.

Il modello per la presentazione della domanda potrà essere ritirato presso l'Ufficio Scuola e Assistenza del Comune di Deruta ovvero estratto dal sito internet www.comunederuta.gov.it, nella sezione "Avvisi".

Il richiedente dovrà provvedere a compilare la domanda in tutte le sue parti dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e la copia del permesso o carta di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti alla U.E..

Detta domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, n. 15 – 06053 Deruta (PG),

entro e non oltre le ore 13,30 del 06/12/2013

con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, 15 – 06053 – Deruta – PG;
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Deruta (PG), Piazza dei Consoli, 15, nell'ambito del normale orario di apertura: martedì e giovedì (08,30/13,30 – 15,30/17,30);
- a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.deruta@postacert.umbria.it

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo il 06.12.2013 (farà fede la data del timbro postale).

3) CONDIZIONI STABILITE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula **la graduatoria provvisoria relativa ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 6), lett. a) della Delibera di Consiglio Regionale n. 755/99, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1106 del 07/10/2013.**

La graduatoria provvisoria, dopo l'approvazione, è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Durante questo periodo possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le opposizioni, formula la graduatoria definitiva, che viene affissa all'Albo Pretorio.

La graduatoria viene, altresì, trasmessa alla Regione che provvede alla ripartizione dei contributi.

La ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni è disposta dalla Giunta Regionale, secondo le modalità e i criteri riportati al punto 9) della Delibera di Consiglio Regionale n. 755 del 20 dicembre 1999.

Il contributo concesso, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell'Umbria.

Il Responsabile Area Amministrativa
Dottor Taralla Marco